



# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

*Città Metropolitana di Messina*

\*\*\*\*\*

**Ordinanza n. 43**

**del 18 dicembre 2021**

**OGGETTO:** ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e degli asili nido, pubblici e privati.

## IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

**VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

**VISTO** il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*»;

**VISTO** il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, interventi in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

---

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»;

**VISTO** il decreto-legge 23 novembre 2021, n. 172, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021, Supplemento Ordinario n. 17;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 8 ottobre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella regione Sicilia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 ottobre 2021, n. 241;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, nonché il D.L. 22.04.2021, n. 52, e il D.L. 23.07.2021, n. 105, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale;

**RICHIAMATI:**

- la nota prot. n. 65141 del 16.12.2021 a mezzo della quale è stato richiesto al Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Messina parere sanitario circa l'eventuale necessità, alla luce del trend epidemico attuale nel territorio di riferimento e con specifico riguardo ai soggetti in età scolare, di disporre specifiche misure di prevenzione,
- il foglio di riscontro fornito in data odierna, in atti al prot. n. 65357, a mezzo del quale il Dipartimento di prevenzione, considerato l'andamento epidemiologico e il numero di nuovi casi nella popolazione scolastica, ha espresso parere favorevole alla sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado “ ... *anche in considerazione dell'assenza di copertura vaccinale nella fascia d'età 0-12 anni*”;

**SENTITI** i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi presenti sul territorio comunale;

**RITENUTO** che in tale scenario, in virtù del principio di precauzione, necessiti l'assunzione sollecita di ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando azioni idonee a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**VALUTATA** l'esigenza, pertanto, di intervenire a sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche ed educative in presenza nei plessi scolastici del territorio comunale quale ulteriore misura di carattere contingente finalizzata a fronteggiare l'emergenza sanitaria in essere e a contenere l'attuale trend di significativa crescita della diffusione epidemiologica;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**VISTA** la nota della Prefettura di Messina prot. n. 109791 del 30.11.2021, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 62060 del 30.11.2021;

**VISTE**, altresì, le “*Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*” allegate alla circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione n. 50079 del 3.11.2021;

---

**VISTI:**

- lo Statuto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
- l'art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ORDINA**

- 1) La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e degli asili nido, pubblici e privati, presenti sul territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate in merito dal Ministero dell'Istruzione, garantendo comunque il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- 2) **La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza al precedente di cui punto 1) è disposta dal 20 al 22 dicembre 2021, e comunque fino alla data di inizio della sospensione delle attività per le festività natalizie come stabilita dal calendario scolastico.**
- 3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 4) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale ai sensi dell'art. 21-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii., nonché trasmessa al Sig. Prefetto di Messina, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.
- 5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

## **AVVERTE**

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

*Dalla Sede Municipale, li 18 dicembre 2021*

**IL SINDACO**  
*Avv. Giuseppe Calabrò*